

DELIBERA N. 004/2021/CRL/UD del 26/02/2021

**G. MICOCCI / TIM XXX (KENA MOBILE)
(GU14/326530/2020)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 26/02/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l'istanza di G. MICOCCI del 14/09/2020 acquisita con protocollo n. 0374412 del 14/09/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato: “Il 08/02/17 veniva inoltrata richiesta di attivazione; il 10/02/17 veniva configurato il contratto; la sim veniva attivata solo il 11/07/17. Faccio presente di aver presentato già richiesta di conciliazione e di aver ottenuto udienza ma non si è mai verificata nonostante varie sollecitazioni e richieste in merito. L'ultima fissata per il 08/01/2019, per la quale è stata avanzata richiesta di audioconferenza, non ha avuto esito. Si chiede, quindi, di voler accelerare la discussione del presente esperimento di conciliazione”.

2. La posizione dell'operatore

Il gestore si costituiva assumendo: In via preliminare, corre l'obbligo di evidenziare che per la medesima controversia parte istante ha già esperito molteplici tentativi di conciliazione dinnanzi a Codesto Corecom (UG DEL 02/03/2018 PROT. N. 18 C 02846 - UG DEL 02/03/2018 PROT. N. 02846 – UG. DEL 24/05/2018 CON PROT. N. 18 C 06175 -UG N. 67432 DEL 11/01/2019- UG N. 65800/2019 DEL GG 08/01/2019 - UG DEL 11/05/2018 PROT. N 18 C 05635) quasi tutti archiviati per mancata comparizione dell'utente. A titolo esemplificativo si deposita il formulario (e la relativa documentazione probatoria) del procedimento avente n. prot. 18-C-02846 presentato dall'istante in data 02/03/2018 dinnanzi al Corecom Lazio. Il procedimento in parola aveva ad oggetto proprio la presunta tardiva attivazione del servizio telefonico e del servizio internet per l'utenza n. 3351613015. L'istanza di conciliazione della predetta controversia si è conclusa con l'archiviazione del procedimento a causa della mancata comparizione del Sig. Micocci. Nello specifico con il verbale del 23 luglio 2018 il mediatore disponeva: “l'archiviazione del procedimento nei confronti delle parti G. MICOCCI – TELECOM ITALIA MOBILE XXX e rileva che il presente verbale che non consente la proposizione della medesima controversia”. Dal confronto tra il formulario (e la documentazione della presente controversia) e quella avente n. prot. 18-C-02846 presentata dall'istante in data 02/03/2018 si evince chiaramente che l'oggetto di entrambi i procedimenti (così come i documenti allegati) è identico. Pertanto, è evidente che la presente istanza dovrà essere dichiarata Inammissibile”.

3. Motivazione della decisione

L'istanza presentata non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 e del Regolamento ex Delibera 173/07/CONS e s. m. e articolo 6, comma 4, del Regolamento AGCOM, Delibera n. 203/18/CONS. La presente controversia, risulta una riproposizione di quella già incardinata presso il Corecom Lazio al n. 2846/2018. Da un esame approfondito dei fascicoli d'ufficio facenti capo al ricorrente, è emersa l'esistenza di una procedura conciliativa, prot. 18-c-2846, avente medesimo oggetto e richieste di quella posta a base della presente istanza di definizione. L'istante presentava nuova istanza di conciliazione 65800/2019 di contenuto identico a quella recante prot. n. 2846/2018 cui è stato dato seguito dall'ufficio per mero errore materiale, dandosi luogo così ad un illegittimo tentativo di conciliazione, con esito negativo, tuttavia nullo ai fini della valida instaurazione del procedimento di definizione. L'art. 3.3 bis del Regolamento di cui alla Deliberazione 173/07/CONS, richiamato dall'art. 6, comma 4 del Regolamento di cui alla Deliberazione 203/18/CONS statuisce espressamente che " Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Co.re.com se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi del comma 1." Si precisa che una causa di nullità ostativa all'ammissibilità della controversia è rilevabile in ogni stato e grado procedimentale, non solo per eccezione di parte, ma ancor più d'ufficio, soprattutto se viola, come nel presente caso, il principio del ne bis in idem. Né l'omesso rilievo di inammissibilità in primo grado o l'accettazione del contraddittorio di controparte, costituisce sanatoria di atto affetto da nullità assoluta, comunque rilevabile in ogni tempo. Non assumono rilievo, e non giovano a superare la nullità, le eccezioni delle parti in merito all'archiviazione o meno del procedimento 2846/2018. Ciò che rileva, difatti, è l'identità delle questioni sottoposte al vaglio del CORECOM che, per la loro identità, non possono formare oggetto di doppia valutazione da parte dello scrivente ufficio a prescindere da come si sia concluso il primo procedimento incardinato nel 2018.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'improcedibilità del procedimento di definizione instaurato da G. Micocci ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.3bis del Regolamento di cui alla Deliberazione 173/07/CONS e dell'art. 6, comma 4, del Regolamento di cui alla Deliberazione 203/18/CONS.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26/02/2021

LA PRESIDENTE

Avv. Maria Cristina Cafini

IL DIRIGENTE

Dott. Roberto Rizzi

F.TO